

CIRCOLARE N. 5/E



Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Roma, 10 MARZO 2014

***OGGETTO: indirizzi operativi per l'attività istruttoria sui rimborsi
dell'imposta sul valore aggiunto in ragione del livello di rischio***

INDICE

PREMESSA	3
1. OBIETTIVI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA	4
2. ATTIVITA’ ISTRUTTORIA SUI RIMBORSI IVA.....	5
2.1 <i>LIVELLO DI RISCHIO</i>	5
2.2 <i>CONTROLLI</i>	6

PREMESSA

L'attuale congiuntura economica sta determinando una diffusa crisi di liquidità per le imprese che rischia di compromettere anche il mantenimento dei livelli occupazionali.

La tempestiva liquidazione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce pertanto un obiettivo prioritario perseguito attraverso mirati interventi normativi e concrete azioni amministrative.

Sul piano normativo, il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha, fra l'altro, introdotto disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, nella considerazione che la disponibilità di liquidità rappresenta una delle condizioni necessarie per aumentare i piani di investimento e per migliorare le condizioni della gestione ordinaria, oltre che per limitare il fenomeno di chiusura delle attività produttive.

Con riferimento, in particolare, ai crediti di natura fiscale, l'articolo 5, comma 7, del citato decreto-legge n. 35 del 2013 ha previsto un considerevole incremento delle risorse finanziarie disponibili per l'effettuazione dei rimborsi delle imposte.

Sul piano amministrativo è stata data immediata risposta in termini di interventi di tipo operativo al fine di indirizzare gli uffici a dedicare ogni utile risorsa alla liquidazione dei rimborsi, in particolare i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto.

Le iniziative adottate hanno consentito di raggiungere nel 2013 gli obiettivi programmati.

E' di tutta evidenza la necessità di proseguire e rafforzare anche nel 2014 le azioni amministrative dirette all'accelerazione dei rimborsi per liberare in tempi brevi le risorse necessarie a contribuire al superamento del difficile momento congiunturale.

1. OBIETTIVI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Attualmente l’attività istruttoria svolta dagli uffici per verificare la spettanza dei rimborsi è pressoché la stessa per tutte le richieste di rimborso IVA indipendentemente dall’ammontare dello stesso o dalla “correttezza fiscale” del contribuente.

Si ritiene, invece, necessario graduare le attività istruttorie in funzione di un’analisi della pericolosità dell’operazione di rimborso che consenta di impegnare le risorse disponibili in controlli sulle posizioni più rischiose e di velocizzare l’erogazione dei rimborsi che presentano un basso livello di rischio.

A tal fine, con la presente circolare vengono individuate le linee guida per una razionalizzazione delle attività istruttorie sui rimborsi IVA, richiesti con la dichiarazione annuale ovvero con il modello IVA TR.

In particolare, si introducono importanti novità per la lavorazione dei rimborsi attraverso:

- l’elaborazione automatizzata di una proposta del livello di rischio (*risk score*) per ogni richiesta di rimborso presentata;
- la standardizzazione e la riduzione dei documenti da richiedere al contribuente;
- la graduazione dell’attività di controllo preliminare al pagamento del rimborso in relazione al livello di rischio.

Le nuove modalità di lavorazione dei rimborsi, oltre a garantire una significativa riduzione nei tempi di liquidazione, con particolare riguardo alle richieste considerate “a basso rischio”, determinano una migliore utilizzazione delle risorse dedicate alla lavorazione dei rimborsi.

Con la nuova metodologia di lavoro si aspira anche a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti mediante la standardizzazione sia del tipo sia del numero dei documenti da richiedere da parte degli uffici prevedendo una loro differenziazione sia in base al livello di rischio sia in base ai presupposti del rimborso.

In tal modo, si consente una generale razionalizzazione del processo, permettendo agli uffici di chiedere esclusivamente i documenti strettamente necessari alla verifica della spettanza del rimborso.

La definizione delle attività di controllo da svolgere e della documentazione da richiedere in relazione agli esiti dell'analisi del rischio, garantisce peraltro l'uniformità del trattamento delle istanze di rimborso su tutto il territorio nazionale.

2. ATTIVITA' ISTRUTTORIA SUI RIMBORSI IVA

2.1 Livello di rischio

Nell'ambito dell'attività istruttoria sulle richieste di rimborso relative all'IVA gli uffici tengono conto del livello di rischio (*risk score*) proposto dall'applicazione informatica denominata "*Analisi del rischio IVA*".

Tale applicazione reperisce le informazioni già disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e consente agli uffici di rettificare il livello di rischio proposto sulla base di elementi informativi non rilevabili automaticamente. Pertanto, gli uffici effettueranno eventuali approfondimenti, in presenza di elementi non rilevabili dai sistemi informativi nonché sulla base della specifica conoscenza del soggetto richiedente o del territorio di riferimento.

Il livello di rischio è determinato sulla base dei seguenti parametri predefiniti:

- continuità aziendale;
- tipologia di attività svolta;
- natura giuridica del contribuente;
- regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito;
- assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito;

- assenza di carichi pendenti;
- coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco temporale definito;
- assenza di frodi e violazioni penali tributarie;
- “conoscenza” del soggetto da parte dell’ufficio, in quanto fisiologicamente a credito.

La valutazione dei citati elementi di rischio è finalizzata a suddividere i rimborsi in classi di rischio (alto, medio e basso) al fine di diversificare l’attività istruttoria sul rimborso, con particolare riguardo alla documentazione da richiedere al contribuente e alla tempistica delle verifiche rispetto alla fase di pagamento del rimborso stesso.

Resta fermo, comunque, il principio della liquidazione dei rimborsi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, secondo quanto disposto dall’articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

L’analisi del rischio sin qui descritta non si applica ai rimborsi richiesti dalle imprese di più rilevante dimensione, in quanto già destinatarie dell’attività di “tutoraggio” di cui all’articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2.2 Controlli

In linea generale, gli uffici richiedono la documentazione strettamente necessaria all’esecuzione dell’attività istruttoria, evitando richieste eccedenti le necessità e riguardanti documenti già in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altra pubblica amministrazione.

Gli uffici, in considerazione dell'elevarsi del livello di rischio dei rimborsi, diversificano le richieste di documentazione e i controlli da effettuare prima dell'erogazione.

In sostanza, nei confronti dei contribuenti cui risulta attribuito un livello più elevato di rischio sono effettuati controlli più stringenti rispetto a quelli svolti nei confronti dei soggetti cui è attribuito un più basso livello di rischio, per i quali non si ravvisa la necessità di subordinare la liquidazione del rimborso all'effettuazione di tutti i controlli.

Al fine di assicurare un'uniformità di comportamento tra gli uffici verranno fornite specifiche ed analitiche indicazioni riguardo all'applicazione "*Analisi del rischio IVA*" e alla documentazione da richiedere ai contribuenti, in ragione sia del livello di rischio individuato, sia dei presupposti alla base dell'istanza di rimborso.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera